SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 3259

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2005

Modifica all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Accade sempre più frequentemente che quotidiani e telegiornali nazionali riportino notizie di persone che muoiono o restano invalide in conseguenza di azioni criminali.

A distanza di quasi sette anni dall'applicazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, risulta in evidente crescita il numero di persone che, pur colpite da delitti di mafia, non possono accedere ai benefici previsti dalla legge medesima perché non rientranti nella casistica espressamente ivi indicata.

Giova ricordare che il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998 individua specificamente le categorie di soggetti aventi diritto ai benefici, contemplando il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.

Il presente disegno di legge reca una modifica parziale dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, tesa ad estendere i benefici ivi previsti anche a eventuali fratelli e/o familiari della vittima, conviventi ma non a carico, se unici superstiti. XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, le parole: «ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti» sono sostituite con le seguenti: «ovvero, in assenza di questi, i fratelli se conviventi al momento dell'evento criminoso».